

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Alessandro Speziali e Alessandro Gnesa per la modifica dell'art. 8 della Legge sui campeggi (Un'offerta più ampia per i nuovi bisogni dei turisti e campeggiatori)

del 13 febbraio 2023

Le esigenze e le tendenze nell'ambito del campeggio evolvono nel tempo, con un deciso affinamento delle strutture e delle infrastrutture offerte, se pensiamo ad esempio al concetto di "glamping" – ovvero la possibilità soggiornare senza portarsi appresso la classica attrezzatura. Infatti, sempre più le vacanze possono essere trascorse in una forma ibrida, tra campeggio di nuova generazione, BnB e strutture alberghiere più tradizionali.

In Ticino questa tipologia di vacanza è ben presente e si consolida nel tempo, confermandosi tra l'altro quale meta più gettonata nel panorama svizzero. È quindi molto importante poter calibrare l'offerta anche secondo le esigenze della domanda, soprattutto quando quest'ultima consente indotto, posti di lavoro e qualità turistica. In altre parole, significa – tra i vari investimenti e adattamenti – di permettere un'accoglienza più estesa in installazioni fisse (importanti per il cosiddetto *glamping*, sempre più ecosostenibili nella loro costruzione e gestione), come i cosiddetti lodge, i bungalow, i pod e via discorrendo. Una scelta molto in voga tra le giovani generazioni e le famiglie.

In linea e coerentemente con quanto appena espresso, è dunque importante permettere che l'offerta di installazioni fisse possa essere ragionevolmente aumentata, in una misura tale da poter consolidare le attuali e future esigenze, mantenendo sempre e comunque un'ampia area a favore della campeggiatura più classica (roulotte, tende tradizionali, camper eccetera).

Attualmente la Legge sui campeggi permette di dedicare una superficie non superiore al 30% del numero dei posti totali allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse. La proposta è di estendere la percentuale dal 30% al 40%. Ciò permetterebbe tra l'altro di favorire la destagionalizzazione dei periodi turistici, favorire una maggiore mobilità turistica su rotaia e facilitare coloro che intendono affittare un posto in campeggio e poi spostarsi per determinati giorni in regioni vicine, come ad esempio le valli.

Per questo motivo si propone di modificare (evidenziato in carattere grassetto) la Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 come segue:

#### **Permanenza prolungata**

**Art. 8** Quando il piano regolatore e il piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevedono è possibile destinare un'area del campeggio, non superiore al ~~30%~~ **40%** del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse ai sensi dell'art. 4a.

Alessandro Speziali per il Gruppo PLR  
Alessandro Gnesa per il Gruppo LEGA